

Decreto "determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana" (d.m. 27.8.2004)

Art. unico - Ammontare dei premi di qualità e quote percentuali di ripartizione.

1. Ogni anno, il Direttore generale per il cinema rilascia, previo parere della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, attestati di qualità a non più di **dieci** lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

2. L'istanza per il rilascio dell'attestato di qualità è presentata dall'impresa di produzione, che dev'essere iscritta negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione del film. **Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'impresa deposita le copie del film necessarie per l'esame da parte della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, del citato decreto legislativo. La mancata consegna rende priva di efficacia l'istanza presentata.**

3. Ai lungometraggi ai quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1 e che siano effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, secondo le rilevazioni effettuate dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), è attribuito un premio di qualità, il cui ammontare è pari a duecentocinquantamila euro.

4. Il premio di cui al comma 3 è così ripartito: 71 per cento all'impresa di produzione; 10 per cento al regista; 3 per cento all'autore del soggetto; 7 per cento all'autore della sceneggiatura; 2 per cento all'autore del commento musicale; 3 per cento all'autore della fotografia cinematografica; 2 per cento all'autore della scenografia; 2 per cento all'autore del montaggio.